

SENATO DELLA REPUBBLICA



XVII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE
(FINANZE E TESORO)

10^a COMMISSIONE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

A.S. 1299 (Piano destinazione Italia)

**BOZZA FASCICOLO
EMENDAMENTI**

**TOMO 1
ARTICOLI 1-2**

17 febbraio 2014

A cura dell'Ufficio di Segreteria della 10^a Commissione

Art. 1

AS 1299
EMENDAMENTO

Art. 1

Il comma 1 è soppresso

De Petris

De Petris

Giamberco

1.1

AS 1299
EMENDAMENTO

Art. 1

Sostituire il comma 1, con il seguente:

“L’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiorna, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali del mercato di maggior tutela, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell’effettivo andamento orario dei prezzi dell’energia elettrica sul mercato e in considerazione dell’andamento dei consumi e della produzione derivante da energie rinnovabili.”

De Petris

De Petris

Sambone

1.2

EMENDAMENTO

ART.1

Il comma 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto legge è sostituito dal seguente:

"1. Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

MILO 

PELINO

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONÈ

SCIASCIA

1.3

127

EMENDAMENTO A.S.1299

Art 1

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. E' istituito presso l'Autorità per l'energia elettrica e gas uno sportello per il consumatore volto a fornire chiarimenti sulla lettura delle bollette elettriche e del gas e consulenza tecnica per il confronto delle proposte commerciali dei diversi gestori presenti sul mercato. Lo sportello risponde alle richieste del consumatore anche per via telematica. Le aziende fornitrici di energia e gas sono tenute a indicare sulla bolletta emessa l'indirizzo mail dello sportello di cui al precedente periodo.»

FUCKSIA

Fuckria

1.4

225


EMENDAMENTO

ART. 1

All'articolo 1 dopo il comma 1 aggiungere il seguente :

<<1.bis Al fine di dare impulso al perseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, con lo scopo di favorire lo sviluppo della rete a banda larga e ultralarga, il settore delle Telecomunicazioni è annoverato tra i beneficiari delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia, previsto dalla Direttiva 2003/96/CE, recepita con l'art. 39 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 134 e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 aprile 2013>>

CARIDI



1.5

Emendamento

All'articolo 1 dopo il comma 1 aggiungere il seguente :

1.bis Al fine di dare impulso al perseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, con lo scopo di favorire lo sviluppo della rete a banda larga e ultralarga, il settore delle Telecomunicazioni è annoverato tra i beneficiari delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia, previsto dalla Direttiva 2003/96/CE, recepita con l'art. 39 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 134 e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 aprile 2013.

Sen. Crosio



Sen. Bellot



Sen. Consiglio

1.6

450

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia, previste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, recepita con l'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2013, si applicano a tutte le aziende con consumi annui elettrici pari ad almeno 2,4 GWh con un'incidenza del costo dell'elettricità, rispetto al fatturato, non inferiore al 2 per cento".

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

1.7

145

AS 1299
EMENDAMENTO

Art. 1

Il comma 2 è soppresso

De Petris

De Petris

Gamboro

1.8

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 1

Sopprimere il comma 2.

GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Girotto

1.9


226

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Sopprimere il comma 2.

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

1. 10

146

AS 1299
EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 2 sostituire le parole "fino a 100 Kw" con le seguenti "fino a 1 Mw"

De Petris

De Petris

Gambino

1. 11

EMENDAMENTO

AS 1299

ARTICOLO 1

Al comma 2 dopo le parole "da impianti idroelettrici di potenza" sostituire la parola "elettrica" con le seguenti:

"di concessione".

Giovanni Piccoli

Piccoli

1.12

Nota:

E' necessario precisare il riferimento applicativo delle previsioni in parola nei confronti degli impianti idroelettrici.

L'indicazione del parametro "potenza elettrica" non corrisponde a quello usualmente riportato in gran parte della normativa di settore (anche di recente formazione, come nel caso del d.m. 06.07.2012), la quale si riferisce, invece, ai valori di potenza espressi dal provvedimento di concessione alla derivazione idraulica a scopo idroelettrico rilasciata ai produttori.

Al fine, dunque, di evitare inutili confusioni applicative, si prevede di uniformare la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 1 ai testi legislativi già vigenti.



91

EMENDAMENTO

AS 1299

ARTICOLO 1

Al comma 2 sostituire le parole "500 kw" con le seguenti:

"1 MW".

Giovanni Piccoli

Piccoli

1. 13

Nota:

E' opportuno escludere dall'applicazione della norma gli impianti idroelettrici con potenza di concessione inferiore o uguale ad 1 MW (anziché 500 kW), per evitare un impatto assai rilevante sui bilanci dei piccoli produttori, vale a dire dei titolari di impianti in esercizio caratterizzati da costi gestionali particolarmente alti (si veda a tal proposito il Rapporto del Politecnico di Milano a supporto della delibera dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il gas n. 618/2013).

Tra l'altro, all'aumentare della potenza di concessione - dunque della produzione annua di energia elettrica - viene oggi già ridotto il supporto dei prezzi minimi garantiti, che la soprarichiamata delibera dell'AEEG ha limitato ai primi 1,5 MW/h prodotti nell'anno (dai precedenti 2 MW/h). L'impatto dei prezzi minimi garantiti in favore degli impianti cosiddetti "mini-hydro" sulla componente A3 è, pertanto, alquanto limitato.

Ne consegue che la previsione di aumento fino ad 1MW della potenza di concessione per la quale permane l'applicazione dell'attuale regime dei prezzi minimi garantiti, nel tutelare la posizione di numerosi piccoli produttori idroelettrici, salvaguarda in ogni caso la finalità generale della norma, quale appunto la riduzione dei costi dei prezzi dell'energia elettrica.



92

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 2, aggiungere il fine il seguente periodo: "Sono esclusi dalle disposizioni di cui al presente comma, gli impianti che accedono parzialmente a strumenti incentivanti."

De Petris

De Petris

Gambano

1.14

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 2, inserire il seguente 2-bis: "A tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che non godono di alcun incentivo non si applicano gli oneri di sistema"

De Petris

De Petris

Gambino

1.15

AS 1299
EMENDAMENTO

Art. 1

sopprimere i commi da 3 a 6

De Petris

De Petris

Gambino

1.16

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Sopprimere il comma 3

MILO *Milo*

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

1.17

148

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 1

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4, 5 e 6.

GIROTTO, CASTALDI, NUGNES, LUCIDI, MORONESE, MARTELLI, PETROCELLI,
SANTANGELO

Girotto

1. 18

227

EMENDAMENTO

Art. 1

Sostituire i commi da 3 a 6, con i seguenti:

“3. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, e quindi con propri successivi decreti, provvede periodicamente ad aggiornare in riduzione la componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate, in misura tale da garantire un risparmio annuo di 100 milioni di euro e comunque non superiore al 20 per cento della remunerazione complessiva riconosciuta annualmente alle suddette fonti assimilate.


4. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, è tenuta a intensificare le già previste attività di controllo e verifica con relativi sopralluoghi su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate che beneficiano di incentivi Cip6, al fine di recuperare eventuali incentivi indebitamente percepiti.

5. Resta confermato quanto disposto dall’articolo 15, comma 1, lettera f), della legge 62 del 18 aprile 2005 relativamente alla cessazione, alla scadenza delle convenzioni in essere, e senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili.

6. In relazione alle previste risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, all’articolo 45 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.122, il comma 1, è sostituito dal seguente: <<1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione, sono portate annualmente in riduzione del prezzo dell’energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3.>>.

6-bis. Oltre alle risorse di cui al precedente comma 6, il risparmio conseguente alle risorse liberatesi dalla progressiva riduzione della componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate di cui al comma 3, nonché le risorse recuperate a seguito dell’attuazione delle disposizioni di cui al commi 4, sono annualmente portate in riduzione del prezzo dell’energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3.”

De Petris



1.19

22

EMENDAMENTO

ART.1

Sostituire i commi da 3 a 6 con il seguente:

«3. All'articolo 18, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, aggiungere in fine i seguenti commi:

"3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe onnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa: *a)* continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica; *b)* optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 5, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione è applicata: 1) per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244; 2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente;

3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffa premio.

4. La riduzione di cui al comma 3, lettera *b)*, viene differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed è determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito. Il decreto di cui al comma 3, lettera *b)*, deve prevedere il

1.20 (segue)

~~1.20~~

(segue) 134 (segue)⁸


periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi.

5. L'opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 3, lettera b), mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (Gse) resa con modalità definite dallo stesso Gse entro 15 giorni dalla medesima data.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano: a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992; b) ai nuovi impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, fatta eccezione per gli impianti ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto."».

Conseguentemente, sopprimere i commi 4, 5 e 6

MILO



PELINO

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

SCIASCIA

1.20

134 (fine)

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 1

Al comma 3, alinea, dopo le parole: "titolari di impianti" inserire le seguenti :
", a partire da a partire da 250 Kw ,"

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI

Nugnes

1.21

228

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 1

al comma 3, lettera a), sostituire le parole "periodo di dieci anni", con le parole "periodo di cinque anni"

De Petris

De Petris

Gambino

1. 22

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 3, alla lettera a), dopo le parole: interventi di qualunque tipo inserire le seguenti: ad eccezione dei rifacimenti e dei potenziamenti, così come individuati nell'allegato 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012.,

De Petris

De Petris

Gamboro


1. 23

19

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Sopprimere il comma 4

MILO 

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

1.24

149

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

La riduzione tiene altresì conto dei costi specifici di esercizio degli impianti al fine di garantire una adeguata remunerazione degli investimenti con particolare riferimento alle biomasse, biogas da digestione anaerobica e bioliquidi.

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

1.25

152

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riduzione tiene altresì conto dei costi specifici di esercizio degli impianti al fine di garantire una adeguata remunerazione degli investimenti con particolare riferimento alle biomasse, biogas da digestione anaerobica e bioliquidi.

De Petris

De Petri

Gambino

1.26

20

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 1

al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: “Il decreto di cui al comma 3, lettera b), deve prevedere il periodo residuo di incentivazione, al di sotto il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a).”

De Petris

De Petris

Gambino

1.27

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Sopprimere il comma 5

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

1.28

150

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Sopprimere il comma 6

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

1.29

154

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 1

Al comma 6 , alinea, sopprimere la parola "non"

NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, MORONESE

Nugnes

1.30

229


EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-bis. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, provvede a ridurre di almeno il 40 per cento, il riconoscimento dei costi sostenuti in ciascun anno termico dagli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW per situazioni di emergenza, di cui all’articolo 38-bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I risparmi conseguenti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, sono portate a riduzione delle tariffe elettriche. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, è individuata, assicurando l’assenza di incrementi tariffari, la diminuzione della suddetta riduzione percentuale del riconoscimento dei costi sostenuti, per gli impianti che, seppur autorizzati ad operare in deroga dai parametri ambientali ai sensi dei commi 3 e 4 del suddetto articolo 38-bis, provvedono ad adeguarsi alla normativa vigente in materia di emissioni inquinanti, in deroga da quanto per loro previsto dai medesimi commi 3 e 4.

De Petris



1.31

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 1

Sopprimere il comma 6-bis.

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Girotto

1. 32

230

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 6-bis, aggiungere in fine il seguente periodo:

"La riduzione degli oneri di sistema per i grandi consumatori energivori deve avvenire ad invarianza di oneri per tutti gli altri consumatori."

De Petris

De Petris

Gambino

1.33

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 1

Al comma 6-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per il servizio di misura a carico degli utenti."

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Girotto

1. 34

231

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 1

Al comma 6-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con i medesimi regolamenti di cui al periodo precedente è altresì disciplinata l'esclusione della possibilità di traslazione sui prezzi al consumo degli oneri derivanti dai controlli per il servizio di misura."

GIROTTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

girotto

1. 3 5

232

Atto Senato 1299

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

Art. 1

Dopo il comma 6-octies aggiungere i seguenti:


6-novies. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, comma 1, lettera a), è aggiunto infine il seguente punto:
3) Per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento rispetto la corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione energetica, nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nell'attestato di certificazione energetica e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
- b) all'articolo 5, comma 1, lettera a), le parole: «10 per cento» sono sostituite con le parole: «15 per cento»;
- c) all'articolo 5, comma 1, lettera c), le parole: «5 per cento» sono sostituite con le parole: «10 per cento»;
- d) all'articolo 5, comma 3, lettera b), le parole: «un contratto servizio energia Plus ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivanti e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche» sono soppresse;
- e) all'articolo 6, comma 2, la lettera a) è soppressa;
- f) all'articolo 6, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La remunerazione del servizio fornito deve essere misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati e non deve essere riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita».

6-decies. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Allo scopo di garantire l'indipendenza e la concorrenza nell'attività di fornitura dei servizi energetici e nella vendita di energia al dettaglio nei confronti dell'utente finale, anche sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 12, comma 1, della direttiva europea 2006/32/CE, nonché al fine di assicurare una reale efficacia alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di energia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere q) e s), del presente decreto, ivi incluse le società eventualmente a esse collegate di esse controllanti o da esse controllate, non possono rivestire contemporaneamente il ruolo di fornitore di servizi energetici in qualità di ESCO e di venditore o distributore di energia nei confronti del medesimo cliente finale.

SUSTA



1.36

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 1

Dopo il comma 6-octies, inserire il seguente:

«6-nonies. A decorrere dal 1° luglio 2014 è soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30 della Legge 23 luglio 2009, n. 99. A decorrere dalla medesima data di cui al periodo precedente, viene meno l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di emergenza ai sensi dell'articolo 30, comma 19, della Legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 marzo 2010, n. 41.»

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Girotto

1.37

233

EMENDAMENTO**ARTICOLO 1**

Dopo il comma 6-octies, inserire il seguente:

6-novies. A partire dal luglio 2014 viene soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Conseguentemente viene meno l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di emergenza ai sensi dell'articolo 30, comma 19, della legge n. 99 del 2009. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41.

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

1.38

153

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 1

Dopo il comma 6-octies, inserire i seguenti:

«6-nonies. Nell'ambito degli interventi del presente articolo, in coerenza con gli obiettivi ivi previsti, l'incentivo di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, è riconosciuto agli impianti costituiti da un unico generatore elettrico di potenza non superiore a 1 MW, realizzati da Amministrazioni Pubbliche. A tal fine, al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, dopo la lettera h) aggiungere, in fine, la seguente: "h-bis) gli impianti costituiti da un unico generatore elettrico di potenza non superiore a 1 MW, realizzati da Amministrazioni Pubbliche convenzionate ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, attraverso una procedura ad evidenza pubblica. Le stesse individuano l'Amministrazione capofila ovvero il Soggetto Responsabile, nonché la quota di potenza in capo ad ogni Amministrazione convenzionata, non superiore al limite fissato dal precedente punto h), che è riferimento per l'attribuzione della tariffa incentivante di cui all'allegato 1, tabella 1.1, incrementata del 10 per cento.»

6-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-nonies si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6-undecies.

6-undecies. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014".»

PETROCELLI, GIROTTI, CASTALDI, SANTANGELO

Petrocelli

1.39

234

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 6-octies, inserire il seguente:

6-novies. Nell'ambito degli interventi del presente articolo in coerenza con gli obiettivi ivi previsti, l'incentivo di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è riconosciuto agli impianti costituiti da un unico generatore elettrico di potenza non superiore a 1 MW, realizzati da amministrazioni pubbliche. A tal fine, al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012, n. 159 dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente: *h-bis)* gli impianti costituiti da un unico generatore elettrico di potenza non superiore a 1 MW, realizzati da amministrazioni pubbliche convenzionate ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso una procedura ad evidenza pubblica. Le stesse individuano l'amministrazione capofila ovvero il soggetto responsabile, nonché la quota di potenza in capo ad ogni amministrazione convenzionata, non superiore al limite fissato dalla precedente lettera *h)*, che è riferimento per l'attribuzione della tariffa incentivante di cui all'allegato 1, tabella 1.1, incrementata del 10 per cento.

MILO 

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

1.40

154

EMENDAMENTO A.S.1299

Art 1

Dopo il comma 6-octies, inserire il seguente:

«6-nonies. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende fornitrici di energia e gas, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la fornitura di energia e gas, stipulano contratti a favore di gruppi di acquisto, secondo i seguenti principi:

- a) comparazione del risparmio tra contratto in gruppo ed individuale;
- b) chiarezza e trasparenza delle condizioni contrattuali;
- c) pubblicazione sui siti dell'offerta di acquisto.»

FUCKSIA



1.41

235

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

“6-nonies. Al comma 3, lettera g), articolo 15, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, aggiungere in fine le seguenti parole:

<<nonché garantendo riduzioni delle medesime tariffe in caso di andamento favorevole del mercato elettrico>>”.

De Petris

De Pet

Gambino

1.42

23

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente: con le seguenti: All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al comma 2 le parole: «, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o» sono soppresse e i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:».

MILO 

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

1.43

155

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 7 dopo le parole "All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192," aggiungere le seguenti: " al comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: "L'obbligo del rilascio dell'attestato di certificazione energetica non si applica agli edifici di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione abitativa a canone sociale prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo e non oggetto di interventi di manutenzione straordinaria."»

GIBIINO

**1.44**

97

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 1

Al comma 7, capoverso «3», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari"

GIROTTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Girotto

1.45

236

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 1

Al comma 7, capoverso «3», dopo il terzo periodo, inserire il seguente: "In mancanza della medesima dichiarazione o copia dell'attestato nei termini previsti, la sanzione è incrementata del 50 per cento."

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Girotto

1.46


237

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: "L'obbligo del rilascio dell'attestato di certificazione energetica non si applica agli edifici di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione abitativa a canone sociale prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo e non oggetto di interventi di manutenzione straordinaria."»

GIBIINO



1.47



98

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7.1. All'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il comma 8 è soppresso."

GIBIINO

G. Gibino

1.48



99 (segue)

Relazione illustrativa

L'emendamento proposto riflette quanto previsto dall'art. 12, comma 4 della Direttiva 2010/31/UE il quale dispone che "Gli Stati membri dispongono che, in caso di offerta in vendita o in locazione di:

- edifici aventi un attestato di prestazione energetica
- unità immobiliari in edifici aventi un attestato di prestazione energetica e
- unità immobiliari aventi un attestato di prestazione energetica

l'indicatore di prestazione energetica che figura nell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare, secondo il caso, sia riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali."

Pur senza ignorare quanto previsto in altre disposizioni della Direttiva, le quali prevedono che in caso di vendita o di locazione, l'attestato di prestazione energetica debba essere mostrato e consegnato al potenziale acquirente od al nuovo locatario, il dettato letterale contenuto nell'art. 12, comma 4 sopra riportato sembra chiarire la portata dell'obbligo introdotto, ossia la circostanza che gli annunci di vendita/locazione debbano riportare l'indice di prestazione energetica solo nel caso in cui gli immobili oggetto dell'annuncio dispongano già di un attestato di prestazione energetica.

Diversamente, si può ragionevolmente dedurre, l'attestato di prestazione energetica può essere acquisito dal proprietario/locatore anche in una fase successiva alla pubblicazione dell'annuncio di vendita.

Si ritiene essenziale accogliere la precisazione contenuta nell'art 12 de quo e, conseguentemente, sopprimere il comma 8 dell'art. 6 del D.L.n. 63/13, dal momento che l'obbligo di acquisire l'attestato di prestazione energetica prima ancora di intraprendere una qualsiasi trattativa o meglio, prima ancora di promuoverne la vendita/locazione attraverso il canale pubblicitario, rallenta ulteriormente il mercato immobiliare, già significativamente penalizzato, per non dire completamente bloccato a causa dello straordinario inasprimento fiscale operato in questi ultimi due anni sul comparto immobiliare.

A ciò deve un aggiungersi un aspetto, tutt'altro che trascurabile, ovvero i costi che deve sostenere il proprietario/locatore quando ancora non si intravede alcun margine di affare (in base alla normativa precedentemente introdotta in materia, i costi relativi agli attestati di certificazione energetica ammontano intorno ai 900/900 euro, ma si presume che l'attestato di prestazione energetica, introdotto dal D.L.n. 63/13, possa comportare costi addirittura più consistenti).

Alla luce delle considerazioni svolte, occorre, dunque, sopprimere il comma 8 dell'art. 6 del D.L.n. 63/13 conformemente a quanto disposto dall'art. 12, comma 4, della Direttiva 2010/31/UE.



99 (fke)

A.S. 1299

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. All'articolo 15, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 7, 8, 9 e 10 sono soppressi."

Sen. Consiglio



Sen. Arrigoni



Sen. Bellot



1.49

386

EMENDAMENTO

ART. 1


Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7.1. All'articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8- bis. Qualora l'annuncio venga pubblicato per il tramite di un agente immobiliare, colui che conferisce l'incarico di vendita o di locazione, dopo essere stato obbligatoriamente informato dallo stesso agente immobiliare in ordine all'obbligo di cui al comma 8 ed all'entità delle sanzioni previste in caso di inadempimento di cui all'art. 12, comma 10, è tenuto a fornire all'agente immobiliare l'attestato di prestazione energetica prima della pubblicazione dell'annuncio.

8-ter. Ai fini della presente legge, è considerato responsabile dell'annuncio, il proprietario o locatore che ha autorizzato la pubblicazione dell'annuncio di vendita o di locazione senza aver preventivamente fornito l'attestato di prestazione energetica."»

GIBINO

*Gibino***1.50***100 (segue)*

Motivazione

la proposta di modifica così come formulata consente di attribuire a ciascuna parte la propria personale responsabilità nel momento in cui si dispone che l'agente immobiliare sia tenuto obbligatoriamente ad informare il cliente in ordine all'obbligo di inserimento dell'indice di prestazione energetica nell'annuncio di vendita/locazione ed all'entità delle sanzioni che ne derivino in caso di inadempimento e che nel caso in cui il cliente non consenta di rispettare l'obbligo in oggetto per mancata acquisizione dell'attestato di prestazione energetica, sia tenuto quanto meno a sollevare, espressamente per legge, l'agente immobiliare dalle conseguenze che dovessero derivargli



100 (fine)


EMENDAMENTO

ART.1

Dopo il comma 7-ter aggiungere il seguente:

"7-quater. All'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151, il comma 5 è soppresso."

MILO



GIBINO

1.51

132

EMENDAMENTO

ART.1

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: " Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato."

MILO 

PELINO

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

SCIASCIA

1.52

133

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 1

Sopprimere il comma 8-ter.

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Nugnes

1.53

238

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 1

Al comma 8-ter, lettera d) capoverso comma 1-bis, sopprimere le seguenti parole "ovvero di organismi di diritto pubblico"

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI

Nugnes

1.54

239

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 1

Dopo il comma 8-quater, inserire i seguenti:

"8-quinquies. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) al comma 2, lettera b), le parole: « 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020».

8-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-quinquies si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-septies.

8-septies. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014".

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Giroto

1.55

240

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 8-quater aggiungere il seguente:

8-quinquies. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

8-bis. Qualora l'annuncio venga pubblicato per il tramite di un agente immobiliare, colui che conferisce l'incarico di vendita o di locazione, dopo essere stato obbligatoriamente informato dallo stesso agente immobiliare in ordine all'obbligo di cui al comma 8 ed all'entità delle sanzioni previste in caso di inadempimento di cui all'articolo 15, comma 10, è tenuto a fornire all'agente immobiliare l'attestato di prestazione energetica prima della pubblicazione dell'annuncio. Ai fini della presente legge, è considerato responsabile dell'annuncio, il proprietario o locatore che ha autorizzato la pubblicazione dell'annuncio di vendita o di locazione senza aver preventivamente fornito l'attestato di prestazione energetica.

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

1.56

156

EMENDAMENTO

ART.1

Sopprimere il comma 9.

MILO



PELINO

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

SCIASCIA

1.57

128

EMENDAMENTO

ART.1

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 5, comma 1, numero 2), le parole "per il contenimento del consumo energetico degli edifici" sono soppresse;
- b) all'articolo 10, comma 1, capoverso "Art. 1130", numero 6), dopo le parole: "nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza" sono inserite le seguenti: "delle parti comuni dell'edificio";
- c) all'articolo 13, comma 2, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»;
- d) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: " L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice.".
- e) all'articolo 25, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica di cui al comma 1, lettera g);

MILO 

PELINO

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

SCIASCIA

1.58

129

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 9, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 1120, secondo comma, n.2, del codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, le parole "per il contenimento del consumo energetico degli edifici" sono soppresse

DE PETRIS

De Petris

Gambino

1.59

26

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 1

Al comma 10 lettera c) capoverso comma 7-bis), dopo le parole "Lo Stato" inserire le seguenti : " ,d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate,"

NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, MORONESE

Nugnes

1.60

241

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 10, lettera c), capoverso 7-bis, dopo le parole "lo Stato", inserire le seguenti "fatte salve le competenze autorizzative regionali per le piccole utilizzazioni geotermiche"

DE PETRIS
De Petris

Gambino

1.61

27

AS 1299

ART. 1

Al comma 10, lettera c), dopo il capoverso *7-bis* aggiungere il seguente:

“7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

1.62

6

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 1

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, dopo la lettera q), è aggiunta la seguente:

«q-bis) “energia dal vento d'alta quota o troposferico”: forma di energia rinnovabile prodotta dalle correnti ventose disponibili ad un'altitudine superiore a 500 metri dal livello del suolo». »

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Girotto


1.63

242

ARTICOLO 1

I commi 11, 12 13 e 14 sono soppressi.

Sen.G.ESPOSITO



1.64

80

A.S. 1299

EMENDAMENTO ALL'ART.1

Sopprimere il comma 11.

DE PETRIS GAMBARO

De Petris Gambaro

1.65

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 1

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, sopprimere i commi 13 e 14.

CIOFFI, GIROTTA, SCIBONA, COTTI, SERRA, CASTALDI, LUCIDI, MORONESE,
NUGNES, MARTELLI, CASTALDI

Cioffi

1.66

243

A.S. 1299

EMENDAMENTO ALL'ART.1

Sopprimere il comma 12.

DE PETRIS GAMBARO

De Petris Gambaro

1.67

454

EMENDAMENTO A.S.1299

ART. 1

Sostituire il comma 12 con il seguente:

"12. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha la facoltà di bandire una gara per realizzare una centrale ad energia solare termodinamica, di potenza pari o superiore a 50 megawatt elettrici, con sistema di stoccaggio a sali fusi, da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, assicurando la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della gara è assicurato l'acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di mercato maggiorato di un incentivo fino a 30 Euro/MWh sulla base della produzione di energia elettrica con funzionamento a piena capacità nonché rivalutato sulla base dell'inflazione calcolata sull'indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. Il rapporto tra l'ammontare complessivo di tale incentivo e il costo totale di investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare le proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e nessun incentivo può essere concesso prima della approvazione da parte della Commissione europea. "

CIOFFI, SCIBONA

Cioffi

1.68

245

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 1

Al comma 12, secondo periodo, sopprimere le parole da: "Al vincitore" fino alla fine del comma.

Conseguentemente,

a) sopprimere il comma 13;

b) al comma 14, sopprimere il secondo periodo.

CIOFFI, SCIBONA, COTTI, SERRA, GIROTTA, CASTALDI



1.69

244

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 1

Al comma 12, ultimo periodo, sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "100 per cento".

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO

Cioffi

1. 70

246

A.S. 1299

EMENDAMENTO ALL'ART.1

Sopprimere il comma 13.

DE PETRIS GAMBARO

De Petris Gambaro

1.71

455

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 1

Sostituire il comma 13 con il seguente:

“A copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 12, il Ministero dell’economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana disposizioni al fine di modificare la misura del Prelievo erariale unico, la percentuale dell’ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura pari a 65 milioni di euro l’anno.”

conseguentemente

al comma 14, sopprimere il secondo periodo.

De Petris

De Petris

Gambino

1.72

28

A.S. 1299

Emendamento

Art. 1


Sostituire il comma 13, con il seguente:

"13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale ed allo scopo utilizzando le somme relative alla ripartizione dell'80 per cento delle risorse del predetto Fondo destinate alle regioni del Mezzogiorno."

Sen. Consiglio



Sen. Bellot



1.73

375

A.S. 1299

EMENDAMENTO ALL'ART.1

Sopprimere il comma 14.

DE PETRIS GAMBARO

De Petris *Gambaro*

1.74

456

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

14-bis. All'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 1009 n. 99, sopprimere le parole: "nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*"

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

1.75

157

Articolo 1

Il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 la parola "2014" è modificata in "2015". Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 la parola "2014" è sostituita dalla seguente "2020" e le parole "e può essere rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente" sono soppresse. A decorrere dal 1° gennaio 2015 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'articolo 33 comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 come modificato dal comma 1 dell'articolo 34 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle parole "**fino al 30 giugno 2014**". Al comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni: **il secondo punto dell'elenco viene soppresso; il terzo punto dell'elenco viene soppresso; il quarto punto dell'elenco viene soppresso;** al settimo punto dell'elenco dopo le parole "grassi animali di categoria 1" sono aggiunte le parole " e di categoria 2". Al comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono eliminate le seguenti parole: "e stabilite variazioni della misura massima prevista dal comma 5-quinquies". Il comma 5-quinquies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotto dal comma 3 dell'articolo 34 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 come modificato dal comma 2 dell'articolo 34 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole "rifiuti e sottoprodotti" sono eliminate le parole " , entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici,". I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 34 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati.

1.76*MAURO
30
Mauri*

EMENDAMENTO

ART.1

Al comma 15, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"All'articolo 2-quater, comma 1, decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è aggiunto in fine il seguente periodo: " A decorrere dal 1° gennaio 2015 la quota minima è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico."

MILO *Milo*

PELINO

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

SCIASCIA

1.77

130

EMENDAMENTO

ART.1

Al comma 15, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: "di natura non regolamentare".

MILO



PELINO

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

SCIASCIA

1.78

131

EMENDAMENTO ALL'ART. 1

Al comma 15, sopprimere, in fine, i seguenti periodi: "Al comma 5-*quater* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: «e stabilite variazioni della misura massima percentuale prevista dal comma 5-*quinqües*» sono soppresse. Il comma 5-*quinqües* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: «entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici,» sono soppresse. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati."

DE PETRIS STEFANO GAMBARO

De Petris *Stefano* *Gambaro*

1.79

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

15-bis. Al fine di prevenire l'impatto negativo sull'ambiente, sulla salute e sulla produzione agricola degli impianti per la produzione di energia derivante da biogas o da biometano, nonché i rischi connessi alla proliferazione di microrganismi potenzialmente patogeni è vietata l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da biogas e da biometano, nonché da residui animali e vegetali in prossimità delle aree al cui interno sono ubicati impianti per la produzione, la lavorazione o la trasformazione di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica tipica (IGT) o a specialità tradizionale garantita (SGT). Il divieto si applica anche nel caso in cui si utilizzino silomais o altre sostanze vegetali insilate, fatto salvo il caso in cui l'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione, tal quale o trattato, avvenga in terreni situati all'esterno del medesimo comprensorio.

15-ter. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 15-bis, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dispone annualmente le attività di monitoraggio avvalendosi, ove necessario, del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente nazionale e regionali e di altri istituti pubblici di ricerca, allo scopo di garantire che l'alimentazione, lo stoccaggio e la gestione degli impianti per la produzione di energia derivante da biogas o da biometano siano effettuati nel rispetto dell'ambiente e della salute umana, nonché del divieto di cui al precedente comma.

15-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta, con proprio decreto, un regolamento che stabilisce i limiti territoriali entro i quali è consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da biogas o da biometano.

MILO 

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

1.80

158

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 21-bis, commi 1, lettera a) numero 1 sostituire le parole: «euro 374,67» con le parole: «euro 280,50». Conseguentemente al relativo onere pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento al medesimo.

MILO 

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

1.81

159

EMENDAMENTO AS 1299

Art.1

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

"15-bis . Fermo restando quanto disposto al comma 15 non possono accedere ad alcun tipo di incentivo tutte le filiere che:

- a) implicino l'utilizzo di terreni agricoli destinabili a produzioni alimentari per la coltivazione di biomasse da trasformare in biocarburanti o per generazione elettrica;
- b) implicino l'utilizzo di biomasse o olii importati ottenuti secondo le modalità di cui alla lettera a) oppure per sostituzione di foreste primarie con coltivazioni dedicate
- c) implicino in ogni caso un incremento del prelievo idrico dalle falde o dalle acque superficiali

MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES

Martelli

1.82

247

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Al comma 635 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «L'efficacia della disposizione di cui al comma 634,» aggiungere le seguenti: «con esclusione di quelle relative alle emulsioni usate come combustibile per riscaldamento è subordinata,».

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

1.83

160

EMENDAMENTI A.S. 1299

ART. 1

Sostituire il comma 16 con il seguente:

“16.All’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo le parole : “con i criteri di cui alle lettere a e b dell’articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.” è inserito il seguente periodo: “In ogni caso dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente”.

PETROCELLI, GIROTTO, CASTALDI, SANTANGELO

Petrocelli

1.84

248

EMENDAMENTO



AS 1299

Articolo 1

Sostituire il comma 16 con il seguente:

“Le date limite di cui all’Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 266, relativo agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso Allegato 1, ed i rispettivi termini di cui all’articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi”.

Giovanni Piccoli

Piccoli

1.85

Nota:

Il presente emendamento propone la soppressione della prima parte del comma 16, che individua nuove modalità per il calcolo del rimborso degli impianti di distribuzione del gas che il gestore aggiudicatario delle prime gare d’ambito territoriale minimo dovrebbe riconoscere al gestore uscente.

Si ritiene infatti preferibile mantenere la previgente formulazione dell’articolo 15 comma 5 del Decreto Legislativo n. 164/2000, in quanto essa costituisce, da quasi quindici anni, un costante termine di riferimento per la valutazione degli impianti, cui hanno potuto fare affidamento sia le imprese, sia gli enti locali titolari del servizio.

Al fine di garantire un ordinato processo di liberalizzazione del settore, che riceverà un forte impulso con la celebrazione delle imminenti gare d’ambito territoriale minimo, si ritiene infatti utile mantenere la stabilità del quadro normativo, evitando di introdurre degli ulteriori elementi di incertezza che disincentiverebbero la partecipazione alle gare, con il rischio, peraltro, di ritardare l’iter amministrativo per la pubblicazione dei bandi e di alimentare dei contenziosi tra enti locali ed imprese. Ciò anche al fine di evitare probabili ricorsi - e dunque nuovi elementi di incertezza - proposti dai soggetti interessati nei confronti di difformi pattuizioni negoziali sulle quali la riforma verrebbe ad incidere.

Infine, dato che i criteri valutativi previsti dalla previgente formulazione dell’articolo 15 comma 5 del Decreto Legislativo n. 164/2000 sono stati utilizzati per la valutazione patrimoniale degli impianti nell’ambito di operazioni straordinarie di acquisizione e concentrazione aziendale, la loro modifica avrebbe degli effetti negativi sul valore patrimoniale delle imprese che si sono impegnate a realizzare degli investimenti in tale direzione, facendo potenzialmente emergere in capo alle stesse delle minusvalenze contabili e fiscali. La proposta di provvedimento di cui si chiede l’abrogazione si porrebbe in contraddizione con la politica industriale finora perseguita, penalizzando paradossalmente quelle imprese che hanno collaborato al suo perseguimento.

Essendo altresì note le difficoltà che le stazioni appaltanti stanno incontrando nel rispettare i termini previsti dalla normativa per la pubblicazione dei bandi, si ritiene invece opportuno mantenere la seconda parte dell’emendamento 1.151 approvato dalla Camera dei Deputati, che prevede una proroga dei termini di quattro mesi.

93

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. Al fine di completare il pagamento dei rimborsi per gli anni pregressi al 2013 dovuti in relazione alle riduzioni tariffarie per consumi di energia elettrica applicate ai sensi dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, è assegnato a decorrere dall'anno 2014 un contributo di durata quindicennale, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, in favore dei gestori dei servizi elettrici che vantino spettanze residue alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I gestori di cui al precedente periodo devono comprovare i crediti esistenti alla data del 31 dicembre 2012 in conformità all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio 22 novembre 2010. A tal fine i predetti gestori trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda di rimborso corredata da idonea dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le copie dei decreti di concessione delle provvidenze e una tabella riepilogativa degli importi spettanti. Il contributo è assegnato agli aventi titolo preliminarmente sulla base di un criterio cronologico di presentazione della domanda e, a parità di data di presentazione, sulla base del criterio del credito più antico. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

MILO 

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

1.86

167

EMENDAMENTI A.S. 1299

ART. 1

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

“16.1. Al fine di dare impulso all’indizione delle gare d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.226 del 12 novembre 2011, i gestori uscenti anticipano alla Stazione appaltante l’importo equivalente alle componenti QA e QC degli oneri di gara una tantum, come riconosciuti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas nelle delibere 407/2012/R/GAS dell’11/10/2012 e 230/2013/R/GAS del 30/5/2013. Nel caso di due o più gestori, l’anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell’Ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico. La corresponsione è effettuata a titolo di anticipo a seguito della individuazione della stazione appaltante, per tutti gli ambiti in cui non è presente il capoluogo di provincia ovvero al Capoluogo di Provincia, negli altri casi e verrà rimborsata dal concessionario subentrante all’atto di avvenuta aggiudicazione del servizio. Per le finalità di cui ai periodi precedenti possono essere utilizzati specifici fondi della Cassa Conguagli del Settore Elettrico, con modalità definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e della Cassa Depositi e Prestiti, su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. L’utilizzo dei fondi di cui al periodo precedente è definito nell’ambito di attuazione del comma 2, dell’articolo 17, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.226 del 12 novembre 2011. Eventuali oneri derivanti da tale misura non possono comunque essere traslati in tariffa né tantomeno incidere sui corrispettivi spettanti alle amministrazioni comunali.”

PETROCELLI, GIROTTO, CASTALDI, SANTANGELO

Petrocelli

1.87

249

EMENDAMENTI A.S. 1299

ART. 1

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

“**16.1.** In relazione alle nuove gare d’ambito per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, la Stazione Appaltante, rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, può inserire nel bando o nella lettera d’invito, quale condizione migliorativa dell’offerta economica, il versamento da parte del soggetto aggiudicatario, di un corrispettivo una tantum fino al 20% della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, compresa la relativa quota di ammortamento annuale. La Stazione Appaltante, in sede di gara, assegna uno specifico punteggio a tale parametro. Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa e gravare sugli utenti finali.”

PETROCELLI, GIROTTO, CASTALDI, SANTANGELO



1.88

251

EMENDAMENTI A.S. 1299-

ART. 1

Dopo il comma 16 inserire il seguente :

“**16.1.** Le somme di cui all’articolo 8 comma 4 e conseguentemente all’articolo 13 comma 1 lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, spettanti ai Comuni a seguito della gara, sono incrementate del 10%.”

PETROCELLI, GIROTTA, CASTALDI, SANTANGELO

Petrocelli

1.89

250

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

<<17. Al fine di contenere l'onere annuo sulle tariffe elettriche derivante dagli incentivi al fotovoltaico, a decorrere dal 1 aprile 2014, le modalità di erogazione degli incentivi riconosciuti, ai sensi dei decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 50 kW, ivi compresi quelli in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono modificate in modo tale che gli importi spettanti sulla base della produzione nel periodo residuo di incentivazione determinati in conformità ai suddetti decreti, siano erogati su un orizzonte temporale pari al periodo residuo di incentivazione incrementato di 10 anni.

17-bis. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con Il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabiliti i criteri per l'erogazione degli incentivi agli impianti fotovoltaici secondo quanto previsto al comma 17.

17-ter. La riduzione del fabbisogno della componente tariffaria A3 generata dall'intervento di cui ai precedenti commi 17 e 17-bis, dovrà essere interamente destinata alla riduzione degli oneri di sistema della piccola e media impresa.

17-quater. Al fine di ridurre l'onere annuo sulle tariffe elettriche all'art. 33 della legge 23-7-2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" abrogare il comma 6 e conseguentemente eliminare al comma 5 le parole "Fatto salvo quanto previsto al comma 6".

17-quinquies. All'art. 10 comma 2, primo capoverso, del Dlgs. n. 115/2008 sostituire le parole "esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione" con le seguenti "facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali".>>

CARIDI,



1. 90

84

EMENDAMENTO

Art. 1

Sostituire il comma 16-bis con il seguente:

16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti investitori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b) punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, confermano al Ministero dello sviluppo economico: a) la loro volontà di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacità di stoccaggio, ancora da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto. b) la loro volontà di continuare ad usufruire, in parte o nella loro totalità, dei contratti pluriennali relativi ai servizi di stoccaggio di cui all'art. 7 comma 1) lettera a) dello stesso decreto legislativo. L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas assicura la neutralità finanziaria, per l'impresa di stoccaggio individuata dell'art 5 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, delle eventuali manifestazioni di volontà espresse dai soggetti indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, di non continuare ad usufruire, totalmente o parzialmente, dei contratti pluriennali di cui alla lettera b). La procedura di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera b) punto 2 è indetta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il prezzo a base d'asta è determinato dall'autorità per l'energia elettrica e il gas in misura pari al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio. Il soggetto di cui allo stesso articolo 5, comma 1, è tenuto a realizzare unicamente la capacità di stoccaggio derivante dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente comma, fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri per il sistema del gas naturale. L'attestazione della quota di mercato all'ingrosso di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, è effettuata qualora il suo valore superi il 10 per cento. Con i decreti del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito legge 24 marzo 2012, n. 27, può essere indicata la parte di spazio di stoccaggio di gas naturale da allocare per periodi superiori a un anno. All'articolo 34, comma 19, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole «dalla legge 29 novembre 2007, n. 222», sono inserite le parole: «e di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 marzo 2000, n. 164».

De Petris

De Petris

Gambino

1.91

30

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 16-bis, inserire il seguente:

"16-b-bis. Al fine di ridurre l'impatto ambientale dei motori diesel nel trasporto via mare e su strada nonché di ridurre i costi di gestione ormai divenuti insostenibili per tutti gli utilizzatori di motori diesel e per sviluppare l'uso del GNL in forma liquida, entro 90 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente Decreto legge, il Governo emana un regolamento per la realizzazione di centri di stoccaggio e ridistribuzione nonché norme per la realizzazione dei distributori di GNL in tutto il territorio nazionale. Tali centri di stoccaggio non prevedono la rigassificazione del GNL e sono funzionali alla nascita della rete italiana di distributori di GNL liquido."

De Petris

De Felici

Gerardo

1.92

Disegno di legge (AS.1299)

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

Emendamento articolo 1

(Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale).

All'art. 1 il comma 16 quater ^È ~~viene~~ ~~soppresso~~

Bruno Manguso
(MANGUSO)

1.93

88

Disegno di legge (AS.1299)

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

Emendamento articolo 1

(Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale).

Al comma 16 quater dopo le parole "del 30 maggio 2013." si inserisce il seguente periodo "L'anticipo degli oneri di gara da parte del gestore uscente alla Stazione Appaltante sarà corrisposto soltanto a valle della pubblicazione del bando di gara."

Bruno Manguso
MANGUSO

1.94

89

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo l'art. 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-TER

(Modifiche decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412)

1. Al comma 9-bis, dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
 - “d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
 - e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore (elettrica o a gas) e dotati di specifica certificazione di prodotto.”
2. Il comma 9-ter, dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito da seguente:

“ 9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio:

 - i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento termico utile in corrispondenza di un carico pari al 100 per cento della potenza termica utile nominale sia maggiore o uguale a $90 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale, espressa in kW;
 - ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d) , installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
 - iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento riferito all'energia primaria sia superiore a $90 + 3 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale, espressa in kW;
 - iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.

1.0.1

83

CARIBI
Bald

Emendamento AS 1299

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art.1-bis All'articolo 117 del decreto legislativo n. 196 del 2003, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1 bis. Ai fini di cui al comma 1, i contratti di somministrazione che prevedono un pagamento differito rispetto alla fornitura sono considerati concessione di credito. I soggetti esercenti attività di fornitura di servizi di pubblica utilità possono partecipare ai sistemi informativi di cui al comma 1 per le finalità di gestione della fornitura e con le specifiche modalità individuate al comma 1."

Sen. Ballot

Sen. Consiglio

1.0.2

422

A.S. 1299

Emendamento

Art. 1

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 2, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"presso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico per la copertura su base annuale di parte del gettito di alla componente A3 in modo da ridurre il peso di tale componente sulle bollette delle imprese meritevoli di tutela ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del D.L. n. 73/2007, convertito in L. n. 125/2007".

Sen. Consiglio



Sen. Bellot



1.0.3

387

Dopo l'art. 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis

(Modifiche decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412)

1. Al comma 9-bis, dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;

e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore (elettrica o a gas) e dotati di specifica certificazione di prodotto."

2. Il comma 9-ter, dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito da seguente:

"9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio:

- i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento termico utile in corrispondenza di un carico pari al 100 per cento della potenza termica utile nominale sia maggiore o uguale a $90 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale, espressa in kW;
- ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
- iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento riferito all'energia primaria sia superiore a $90 + 3 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale, espressa in kW;
- iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.

Relazione illustrativa

A partire dal 26 settembre 2015 il Regolamento europeo N. 813/2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea del 6 settembre 2013, attuativo della Direttiva 2009/125/CE relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, imporrà un obbligo di immissione sul mercato, e quindi di installazione, di generatori di calore con rendimenti minimi molto elevati, di fatto a condensazione.


Con la presente proposta si vuole semplificare la normativa sulle modalità di evacuazione dei fumi di scarico degli impianti termici con generatori di calore a condensazione, garantendo a questi la possibilità di scaricare a parete.

In linea con gli indirizzi di efficientamento energetico indicati dall'UE, l'industria sta infatti riorganizzando le proprie piattaforme produttive con importanti investimenti e sta decisamente spingendo la condensazione – peraltro incentivata dalle detrazioni fiscali del 65% - per essere pronta ai nuovi obblighi.

Al contrario l'attuale legislazione non richiama in alcun modo la tecnologia a condensazione, ma consente altresì lo scarico a parete anche per alcune tipologie di generatori tradizionali che ci risultano essere quasi totalmente fuori dal mercato nazionale (caldaie "tradizionali" low NOx); ciò disorienta la filiera ed è controproducente per il raggiungimento degli obiettivi europei.

La situazione è paradossale se si considera che l'Italia è il secondo mercato europeo e l'industria nazionale rappresenta un'eccellenza produttiva con un valore dell'export superiore al 50%, ma proprio sul territorio nazionale trova le maggiori difficoltà per ciò che concerne la materia in oggetto. La presente proposta ha pertanto il duplice obiettivo di valorizzare un'industria tipicamente nazionale, leader a livello europeo e di eliminare una delle cosiddette "barriere non economiche" che sono di ostacolo ad una maggior penetrazione di tecnologie ad altissima efficienza, soprattutto negli edifici esistenti.

Si ritiene quindi necessario giungere ad una riformulazione del testo, per semplificare le regole dello scarico a parete

 1.0.4



75(fine)


Art. 2

EMENDAMENTO

ART. 2

<<All'articolo 2. sopprimere il comma 1 >>

CARIDI,



2.1

85

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 1, lettera b), nuovo capoverso articolo 1, dopo le parole: “la creazione di micro e piccole imprese” aggiungere le seguenti: “anche in forma cooperativa”.

Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b), nuovo capoverso articolo 3, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

“c) costituite in forma societaria, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro e le cooperative sociali.

De petris

De Petris

Gambino

2.2

EMENDAMENTO AS 1299

Art.2

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 1", sopprimere le seguenti parole "a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile"

MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES

Martelli

2.3

252

EMENDAMENTO AS 1299

Art. 2

Al comma 1, lettera b), il capoverso "Art.2", è sostituito con il seguente:

«Art.2.
Benefici.

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili:

a) mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento;

b) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative.

2. I mutui di cui al comma 1, lettera a), possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.»

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso "Art.4", dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «lettera a),»

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI,
SANTANGELO



2.4

258

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 1, lettera b), nuovo capoverso articolo 2, sostituire le parole “ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articolo 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento” con le seguenti: “ ai sensi e nei limiti del regolamento n.1407/2013/UE della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’UE agli aiuti di di importanza minore (“de minimis”) e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento”.

De Petris

De Petris

Gambino

2.5

EMENDAMENTO

ART.2

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 2" sostituire le parole "del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("*de minimis*") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento" con le seguenti «Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".»

MILO 

PELINO

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

SCIASCIA

2.6

135

EMENDAMENTO A.S. 1299

ART.2

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 2", comma 1, sostituire le parole da: "regolamento (CE)" fino alla fine del comma con le seguenti: "regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e delle eventuali successive disposizioni europee applicabili, modificative del predetto regolamento."

CASTALDI,GIROTTI,PETROCELLI, SANTANGELO

Castaldi

2.7

255

EMENDAMENTO AS 1299

Art. 2

Al comma 1, lettera b), al capoverso "Art.2", è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 per un periodo di 12 mesi successivo all'accoglimento della domanda di agevolazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.»

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI,
SANTANGELO

Bencini

2.8

259

EMENDAMENTO AS 1299

Art. 2

Al comma 1, lettera b), al capoverso "Art.2", è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3. Esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 3, lettera b), è concedibile, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, un mutuo agevolato per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 25 per cento della spesa ammissibile, a valere sulle disponibilità del Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese di cui legge all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 Dicembre 1996 n. 662.»

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA



2.9

260

A.S. 1299

Emendamento

Art. 2

Al comma 1, lettera b), art.2, dopo il capoverso 2, inserire il seguente:

"2-bis. L'accesso alle agevolazioni di cui al presente Capo è consentito alle micro e piccole imprese che non delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri de dello Spazio Economico Europeo, pena la decadenza delle agevolazioni medesime".

Sen. Consiglio



Sen. Bellot



2.10

376

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 1, lettera b), nuovo capoverso articolo 3, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

“a) costituite da non più di tre anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

De Petris

De Petris

Gambino

2.11

A.S. 1299

Emendamento

Art. 2

Al comma 1, lettera b), Art.3, capoverso 1, lettera c), le parole : "in forma societaria" sono sostituite dalle seguenti: " da soggetti imprenditoriali in qualsiasi forma costituiti"

Sen. Consiglio



Sen. Bellot



2.12

377

EMENDAMENTO AS 1299

Art.2

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.3" sopprimere la lettera d).

MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES

Martelli

2.13

253

EMENDAMENTO A.S. 1299

Art. 2

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3», nella lettera d), sostituire le parole: "tra i 18 ed i 35 anni" con le seguenti: "tra i 18 e i 40 anni".

CASTALDI, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, GIROTTO, PETROCELLI,
SANTANGELO

Castaldi

2.14

254

EMENDAMENTO A.S. 1299

ART.2

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I limiti ed i valori di cui al comma 1 possono essere conseguiti anche tramite contratti di rete e/o altre forme aggregative tra piccole imprese. "

CASTALDI,GIROTTTO,PETROCELLI, SANTANGELO

Castaldi

2.15

256

A.S. 1299

Emendamento

Art. 2

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. I limiti ed i valori sopra determinati possono essere conseguiti anche tramite contratti di rete e/o altre forme aggregative tra piccole imprese”.

Sen. Consiglio



Sen. Bellot



2.16

381

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 1, lettera b), nuovo capoverso articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all’articolo 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli e ittici ovvero alla fornitura di servizi alle imprese, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile per lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell’ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell’ambiente per la salvaguardia dell’assesto idrogeologico e le bonifiche ambientali, individuati con il predetto decreto.

De Petris

De Petris

Gambino

2.12

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 1, lettera b), nuovo capoverso articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Ministro dello Sviluppo economico ai sensi dell'articolo 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative a:

- a) produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ed ittici, ovvero fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore;
- b) fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale.

De Petris

De Petris

Gambano

2.18

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 1, lettera b), nuovo capoverso articolo 4, al comma 1, dopo le parole "prodotti agricoli" inserire le seguenti: "e ittici".

De Petris

De Petris

Gambino

2.19

AS 1299

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 1, lettera b), nuovo capoverso articolo 4, al comma 1, dopo le parole "dell'imprenditoria giovanile" aggiungere le seguenti: " , nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assesto idrogeologico e le bonifiche ambientali."

De Petris

De Petris

Gambino

2.20

A.S. 1299

Emendamento

Art. 2

dopo il comma 1-bis, inserire il seguente comma:

"1-ter. Il rimborso del capitale dei finanziamenti effettuati a favore delle imprese femminili di cui alla legge n. 415/92 ed al punto 1.2 della circolare del Ministero delle attività produttive n. 1151489 del 22 novembre 2002, potrà essere sospeso nei seguenti casi:

- a) maternità dell'imprenditrice o della lavoratrice autonoma, ovvero del suo coniuge o convivente o dei figli;
- b) malattia invalidante di un genitore o altro parente di primo grado convivente".

Sen. Consiglio



Sen. Bellot



2.21

382

EMENDAMENTO

ART.2

Al comma 2, lettera d), capoverso "8-bis" sopprimere le seguenti parole: "di natura non regolamentare".

MILO



PELINO

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

SCIASCIA

2.22

136

EMENDAMENTO A.S. 1299

ART.2

Al comma 2, lettera d), capoverso comma 8-bis, sopprimere le parole: "di natura non regolamentare. "

CASTALDI,GIROTTTO,PETROCELLI, SANTANGELO

Castaldi

2.21

257

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

“2-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro l’anno, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, il “Fondo di sostegno regionale nei processi di acquisto e reindustrializzazione delle aree di insediamento industriale o di crisi, di seguito denominato “Fondo”.

2-ter. Il “Fondo” interviene per facilitare gli interventi di acquisto e reindustrializzazione da attuarsi secondo le priorità di intervento definite dalla Giunta di ciascuna Regione interessata mediante la concessione di incentivi volti al rilancio ed alla riqualificazione delle aree industriali potenzialmente recuperabili dalla Regione che a tal fine può stipulare contratti con modalità di incentivazione e disincentivazione delle aziende, sulla base delle loro specifiche caratteristiche produttive, ma anche mediante il trasferimento di fabbricati industriali al fine di garantire un più rapido avvio di attività da parte di imprese, anche piccole e medie, che intendano realizzare piani di sviluppo aziendali nell’area oggetto dell’intervento..

2-quater. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con quello dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 2-quinquies.

2-quinquies. Il comma 9 dell’art. 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: “9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l’attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

- a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;*
- b) pari all’1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:*
 - 1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;*
 - 2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;*
 - 3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale”.*

De Petris

De Petris

Gambino

2.24

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il “Fondo per il finanziamento degli interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle piccole e micro-imprese operanti nei settori del commercio, del turismo e dell’artigianato in difficoltà” con una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-quater. Le attività di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui al comma 2-bis sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2-quinques. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettati i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-quater.

De Petris

De Petris

Scorsone

2.25

40

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine del completamento degli schemi idrici del Mezzogiorno il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 2, comma 257, della legge n. 244 del 2007.»

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

2.26

108

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 39, comma 16, della legge 724/94, nel testo modificato dalla novella legislativa con l'articolo 2 comma 37 lettera m, legge 23 dicembre 1996 n. 662, deve essere interpretato, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 mc. di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale, artigianale e comunque diversa da quella residenziale».

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

2.27

109

EMENDAMENTO

A.S. 1299

ART. 2.

(Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI).

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

↳2-bis. Al fine di favorire investimenti esteri sulle strutture ricettive esistenti e di nuova costruzione, è individuata la nuova tipologia ricettiva alberghiera condhotel.

2-ter. I condhotel sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicati in una o più unità immobiliari o in parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina.

2-quater. Nei condhotel la superficie delle unità abitative a destinazione residenziale non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati e la capacità ricettiva deve essere superiore alle cinquanta unità di alloggio.

2-quinquies. In caso di interventi di ristrutturazione di strutture ricettive esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal precedente comma, il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, viene automaticamente rimosso senza ricorrere alle procedure previste dal sopra citato articolo. >>

Bocca

BOCCA



2.28

95

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 4-quater, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, *al primo periodo sostituire le parole da: "che incrementano il numero di lavoratori dipendenti" a: "periodo di imposta precedente" con le seguenti: "che assumono lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e che non abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti" e al secondo periodo, sopprimere le parole da: "La suddetta deduzione decade" alle parole: "a quello dell'impresa sostituita".*

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296/2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2014. Da tali condizione si evincono le ragioni della proposta di prevedere un'integrale deducibilità delle suddette spese. Relativamente alla copertura finanziaria, le minori entrate stimate sono compensate da una riduzione del 10 per cento, a decorrere dal 2014, delle dotazioni relative al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui alla Tabella C, allegata alla legge di Stabilità.

MILO

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

2.29

116

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, *Dopo il comma 21, lettera c), punto 1 dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Il controvalore del 30 per cento del risparmio fiscale derivante dalla citata deduzione è riversato per il 50 per cento al Ministero dell'interno al fine di concorrere al finanziamento del fondo di solidarietà comunale da redistribuire ai comuni con vincolo di destinazione all'abbattimento del regime di addizionale Irpef a favore dei pensionati in possesso di redditi non superiori a 8.000 euro. La restante parte è riversata al Ministero dell'economia e delle finanze con vincolo di destinazione a favore delle iniziative attivate in campo imprenditoriale dalle piccole e medie imprese».

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

2.30

121

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 139, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 174, si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, della legge 27 dicembre 2013, n. 174 voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

2.31

120

EMENDAMENTO


ART. 2

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 862, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Sono da ritenere sempre ammissibili i titoli di spesa saldati oltre sei mesi dalla data di chiusura del l'investimento a condizione che non vengano superati i diciotto mesi dalla data di chiusura dell'investimento stesso."»

GIBINO



2.32



EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato ad introdurre, norme volte all'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli, dietro specifica opzione, a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette-somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci».

MILO



CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

2.33

119

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alla lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che la delibera preveda la richiesta della garanzia senza che si costituisca alcun obbligo per il Fondo al rilascio della garanzia».

MILO 

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

2.34

166

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «a piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese di qualsiasi dimensione con particolare riguardo alle piccole e medie imprese». La garanzia di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di cui al medesimo comma.

MILO 

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

2.35

164

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di fronteggiare le emergenze connesse al patogeno da quarantena Xylella fastidiosa, nel territorio salentino, a valere sulle risorse di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzato un contributo straordinario di 10 milioni di euro, per azioni di risarcimento agli operatori per le spese effettivamente sostenute in azioni di prevenzione, controllo e certificazione delle produzioni vivaistiche. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la regione Puglia sono definiti i criteri di assegnazione delle risorse.

MILO 

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

2.36


163

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente. La delega dei servizi di cui al presente comma non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

MILO 

CERONI

EVA LONGO

MALAN

MANDELLI

PERRONE

2.37

162

Emendamento A.S. 1229

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

Art. 2

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

<<2-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è emanato l'avviso di finanziamento relativo all'anno 2014 per progetti a valere sull'articolo 9 della legge n.53 del 2000, così come modificato dall'art.38 della legge 18 giugno 2009, n.69>>

Sen. Raffaella Bellot



2.38

448

Emendamento A.S. 1229

Art. 2

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

<<2-bis. Al comma 143 dell'art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 le parole "si considera riconosciuto" sono sostituite con "può essere riconosciuto">>.

Sen. Consiglio



Sen. Bellotti



2.39

4/8

Art. 2

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana oppure, è trasmessa automaticamente dal sistema dell'Anagrafe tributaria laddove l'esportatore abituale abbia inserito, nella dichiarazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate, anche l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicatogli dal proprio fornitore o reperito dal Registro delle imprese.»;

2-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua le cessioni o le prestazioni di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione, corredata della ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17».

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a partire dal 1° luglio 2014.

Sen. Consiglio

Sen. Bellot

*Commissario
Bellot*

2.40

4/9

Emendamento A.S. 1229


Art. 2

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

<<2-bis. E' abrogato l'art. 35 cc. 28, 28-bis e 28-ter del D.L. 223/2006, come da ultimo modificato dall'art. 50, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013.>>

>>.

Sen. Consiglio, Sen. Bellot



247

420

EMENDAMENTO A.S. 1299


Dopo l'articolo 2 inserire il seguente :

«Art. 2 bis

(Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39)

1. All'articolo 5 della Legge 3 febbraio 1989, n. 39 il comma 3 è abrogato. »

CAMPANELLA



2.0.1

261

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile e del Fondo asili nido).

1. A decorrere dall'anno 2014, il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, previsto dall'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016.
2. Le risorse rinvenienti da revoche, rinunce e decadenza dai requisiti, relative alle finalità previste dagli articoli 52 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, sono riassegnate al Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile.
3. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno mille nuovi asili nido in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016.
13. Le maggiori risorse di cui al comma 12 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente articolo pari complessivamente a 300 milioni di euro l'anno per ciascun anno del triennio 2014, 2015 e 2016 si provvede secondo quanto previsto dai successivi commi 15 e 16.
15. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";
 - b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
 - c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";
 - d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
 - e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
 - f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “e l’aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013” e dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l’aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013”.

2. nell’ultimo periodo, le parole “precedente periodo” sono sostituite dalle seguenti: “precedenti periodi”;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: “Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.”;

h) al comma 29, le parole “1° gennaio 2012” e le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “1° gennaio 2014”, “31 dicembre 2013”;

i) ai commi 30 e 31, le parole “31 marzo 2012” e le parole “16 maggio 2012” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “31 marzo 2014”, “16 maggio 2014”;

l) al comma 32, le parole “al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare”;

m) al comma 33 le parole “successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare” sono sostituite dalle seguenti: “successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.”.

16. All’articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “23 per cento”.

De Petris

De Petris

Garcia

2.0.2

43 (fine)

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis

(Credito d'imposta per realizzare la parità tra i sessi nell'accesso alle attività di impresa).

1. Al fine di sostenere e di riqualificare le azioni positive per realizzare la parità tra i sessi nell'accesso alle attività d'impresa è concesso un credito d'imposta del 36 per cento ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera *a*), del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, anche dell'Unione europea, per le spese documentate e sostenute:

a) per l'acquisto di impianti e di attrezzature necessari per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;

c) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e a cofinanziamenti dell'Unione europea o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *c*), possono essere riconosciute ai soggetti ivi previsti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *b*), del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 3.

5. Ai fini di cui al presente articolo sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 cui si provvede secondo quanto previsto dal successivo comma 6.

6. Il comma 9 dell'art. 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

“9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

- c) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
- d) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
 - 4) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
 - 5) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
 - 6) 15.000 euro se emittente radiofonica locale”.

De Petris

De Petris

Gambino

2.0.3

42 (fine)

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art.2-bis

(Ulteriori disposizioni in favore dell'imprenditoria e dell'occupazione femminile)

1. Alle donne titolari di reddito d'impresa con figli a carico è riconosciuta, per i primi tre anni decorrenti dall'avvio dell'attività d'impresa, una detrazione forfettaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori, nel limite di 600 euro per il primo figlio, più 400 euro per ciascun figlio successivo. Nel caso di figli gemelli l'importo della detrazione è moltiplicato per il loro numero. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre. Con riferimento alle imprenditrici operanti nelle «zone assistite» ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (CE) n. 800/2008 ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il beneficio è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento.

2. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della medesima legge n. 845 del 1978. La finalizzazione dei progetti di formazione attinenti alle attività d'impresa avviate a sensi della presente legge viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego.

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 2 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati e all'ammontare delle risorse stanziare da ciascuna regione:

a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati e all'ammontare delle risorse stanziare da ciascuna regione per le medesime finalità;

b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente.

4. Al fine di sostenere l'avvio di imprese femminili, secondo le modalità previste dal presente articolo, il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile di cui all'articolo 54 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è finanziato nella

misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2010 e per un triennio.
5. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 possono essere concesse, in via prioritaria, agevolazioni per le seguenti finalità:

a) ai progetti aziendali relativi all'acquisizione di servizi destinati all'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa, allo sviluppo di sistemi di qualità e al trasferimento di tecnologie;

b) alla realizzazione di progetti di ricerca di mercato per il collocamento dei prodotti e la prestazione dei servizi.

6. Per le finalità indicate dal comma 5 possono essere riconosciute agevolazioni integrative nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

7. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 5 il Fondo di cui al comma 4 viene ripartito tra le regioni sulla base dell'ultima rilevazione dell'imprenditorialità femminile effettuata dall'ISTAT, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria. Le regioni hanno potestà di finanziare piani di intervento a integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo.

8. Al capo IX del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:

«Art. 56-bis. - (*Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel-mondo del lavoro*). - 1. Nel caso d'instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice».

9. I datori di lavoro, pubblici e privati, che assumono con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno le donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti, per un periodo di cinque anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro, qualora sia stata superata la misura massima riferibile alle quote di riserva di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999. Tali agevolazioni si applicano anche nei casi di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo parziale, nonché nelle ipotesi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente all'intervenuta disabilità.

10. I datori di lavoro, pubblici e privati, con un numero di dipendenti non superiore a cinquanta, che assumono donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché con contratto di lavoro a tempo determinato nelle forme di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. Tali agevolazioni si applicano

anche nei casi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente all'intervenuta disabilità.

11. Il contratto di apprendistato di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è stipulato in presenza di un contesto produttivo e organizzativo tale da garantire l'inserimento della lavoratrice disabile ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo sulla base delle professionalità e delle mansioni accertate dalle commissioni previste dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni. La definizione del percorso formativo della lavoratrice disabile è individuata dal datore di lavoro, d'intesa con il comitato tecnico di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 469 del 1997, e successive modificazioni. Il datore di lavoro, pubblico e privato, che stipula un contratto di apprendistato ai sensi del presente comma è tenuto al versamento dei contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. La stipulazione di contratti di apprendistato ai sensi del presente comma può avvenire anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente. Il datore di lavoro che, al termine del contratto di apprendistato, assume la lavoratrice con contratto a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalla normativa vigente nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di tre anni.

12. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno mille nuovi asili nido in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016.

13. Le maggiori risorse di cui al comma 12 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, entro il limite massimo di 500 milioni di euro l'anno, per ciascun anno del triennio 2014, 2015 e 2016 si provvede secondo quanto previsto dai successivi commi 15 e 16:

15. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
- f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo

periodo è inserito il seguente: “Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l’aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013”.

2. nell’ultimo periodo, le parole “precedente periodo” sono sostituite dalle seguenti: “precedenti periodi”;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: “Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.”;

h) al comma 29, le parole “1° gennaio 2012” e le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “1° gennaio 2014”, “31 dicembre 2013”;

i) ai commi 30 e 31, le parole “31 marzo 2012” e le parole “16 maggio 2012” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “31 marzo 2014”, “16 maggio 2014”;

l) al comma 32, le parole “al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare”;

m) al comma 33 le parole “successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare” sono sostituite dalle seguenti: “successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.”.

16. All’articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “23 per cento”.

De Petris

De Petris

Gambino

2.0.4

41 (fine)